circolare
23 DICEMBRE 2015







Milano, 23 dicembre 2015

Oggetto

Legge di Stabilità 2016 – approvazione definitiva del Senato

Il Senato ha espresso il proprio voto favorevole e conclusivo al testo del disegno di legge di Stabilità 2016.

Di seguito provvediamo ad anticipare qualche novità in materia lavoristica e fiscale, riservandoci di fornirVi ogni e più ampio approfondimento dei contenuti una volta che la Legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Sgravio contributivo

La legge di stabilità 2016 prevede la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016. Lo sgravio consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.

Rientro dei cervelli

La legge di stabilità 2016 ha aggiunto una previsione al Decreto legislativo n. 147/2015 (art. 16 comma 4 "Regime speciale per lavoratori rimpatriati") che consente ai lavoratori altamente qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 di applicare per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati oppure, in alternativa, optare per il nuovo meccanismo incentivante previsto dal decreto internazionalizzazione, il D.Lgs. 147/2015, con le modalità che saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

Congedo obbligatorio di paternità

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Welfare aziendale

Viene introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell'applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (elevabili fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro), in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.





Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l'anno 2016), degli ammortizzatori sociali in deroga e per la concessione e la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga.

Contributo per servizio di baby-sitting

Si prorogano per il 2016 le norme già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia.

Misure per la previdenza

In materia previdenziale, la legge di stabilità 2016 introduce una disciplina che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di trasformare (a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia) il rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale (in misura compresa tra il 40% e il 60%) ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

S. Ghwhudi

Dottore Commercialista Revisore contabile